

§ 1009. - R.D.L. 9 marzo 1936 n. 422. Importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società ricuperi marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1).

(1) Convertito in L. 4 giugno 1936 n. 1333.

Art. 1. E' concesso alla Società ricuperi marittimi, sedente in Genova, l'importazione in franchigia dei materiali da essa recuperati da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità con le proprie navi all'uopo attrezzate, con l'obbligo della cessione al monopolio metalli dei metalli che vi sono soggetti ed al comitato corporativo metalli nazionali, dei me-

talli (zinco e piombo) alla cui ripartizione il comitato stesso provvede.

Per tutti gli altri materiali, la società dovrà dare, nella vendita, la preferenza alle amministrazioni dello Stato ed alle industrie ausiliarie indicate dal commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

La società è ad modo soggetta alla disciplina della distribuzione stabilita dalle giunte corporative o da altri organi ed enti alle dipendenze del sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute.

Art. 2. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.